

Danno per mancata organizzazione del servizio di lavaggio degli indumenti protettivi

LA PULIZIA DEGLI INDUMENTI PROTETTIVI: UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO ANCHE PRIMA DEL D.LGS. 626/94

Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Sezione Seconda - Sentenza n. 2897 dell'8 settembre 2006

(con nota di commento di Anna Guardavilla)

Con la sentenza presa in analisi, il TAR del Veneto si trova a giudicare in merito all'obbligo di manutenzione e quindi di pulizia degli indumenti protettivi (parificati ai dispositivi di protezione individuale dall'art. 40 del D.Lgs. 626/94), affermando il principio secondo il quale tale obbligo non è stato introdotto dal D.Lgs. 626/94 bensì sussisteva anche nel periodo precedente all'entrata in vigore di tale decreto, in quanto già previsto dall'art. 379 del D.P.R. 547/55.

T.A.R. VENETO Sezione II, 8 Settembre 2006, Sentenza n. 2897.

Fatto.

Con il presente ricorso **gli odierni istanti**, tutti dipendenti del Comune di T. ed addetti al servizio di nettezza urbana, **chiedono l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione da parte dell'amministrazione intimata delle somme dagli stessi anticipate per il lavaggio e la manutenzione degli indumenti di lavoro, debitamente forniti dal Comune, aventi funzione di protezione individuale**, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento del danno così sopportato per effetto dell'inadempimento dell'obbligo contrattuale esistente a carico del Comune, entro i termini di prescrizione decennale o eventualmente con minor decorrenza a far data dall'assunzione in servizio di ciascun richiedente, nella misura indicata o in quella diversa individuata ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Contestualmente viene chiesto il pagamento degli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute dalle scadenze al saldo, anche ai sensi dell'art. 1283 c.c.. **La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti si ricollega all'obbligo gravante sul datore di lavoro di provvedere alla fornitura nonché alla cura degli indumenti di lavoro assegnati ai propri dipendenti, nella specie a favore di dipendenti che, operando nell'ambito del servizio di nettezza urbana, si trovano esposti al contatto con sostanze pericolose ed inquinanti.**


A tale obbligo contrattuale il Comune di Treviso è risultato adempiente soltanto per effetto della entrata in vigore della normativa sui "Dispositivi di protezione individuale" (da ora D.P.I.), di cui al D.Lgs. n. 626/94, avendo l'amministrazione provveduto con delibera della Giunta Municipale n. 826 del 15.7.1998 ad organizzare il servizio di lavaggio degli indumenti così identificati a carico dell'amministrazione.

Di conseguenza e limitatamente al periodo antecedente la data del 30.6.1998, essendo per il periodo successivo competente in ordine alla pretesa azionata l'autorità giudiziaria ordinaria, con il presente gravame viene richiesto il riconoscimento dell'obbligo a carico del Comune di Treviso di provvedere a tale incombenza, con conseguente rifusione del danno contrattuale subito dai ricorrenti per effetto dell'inadempimento.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, sollevando preliminarmente una serie di eccezioni pregiudiziali.[...]

Quanto al merito della pretesa azionata in giudizio dagli istanti, la difesa comunale rileva come soltanto a partire dall'entrata in vigore della norma che ha introdotto i c.d. "Dispositivi di protezione individuale" sia sorto in capo all'amministrazione il dovere di provvedere anche allo loro manutenzione.

Di conseguenza, nessun inadempimento di obblighi contrattuali deriverebbe dal comportamento del Comune, che al contrario ha debitamente provveduto, secondo il vigente regolamento, a fornire al proprio personale tutti gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio.[...]



Diritto.

Preliminarmente il Collegio deve darsi carico di esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa comunale. [...]

Passando all'esame della fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti nei confronti del Comune di T., il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Il Comune di T. risulta, infatti, inadempiente all'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla fornitura ed al mantenimento in buono stato degli indumenti assegnati ai propri lavoratori a scopo di protezione durante lo svolgimento delle mansioni ad essi assegnate, nella specie quelle inerenti al servizio di nettezza urbana, che, per evidenti ragioni, li espongono al contatto con sostanze inquinanti e pericolose. Non vi sono dubbi in merito alla rilevata inadempienza, atteso che la stessa difesa comunale conferma, seguendo una diversa linea interpretativa circa la sussistenza dell'obbligo di cui si discute, che soltanto a seguito dell'entrata in vigore della normativa sui dispositivi individuali di protezione, D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ha ritenuto di dover procedere non solo alla fornitura di tali dispositivi, ma anche di farsi carico della loro pulizia e manutenzione.

Invero, come risulta agli atti, soltanto a seguito della deliberazione della Giunta Municipale n. 826/1998, il Comune ha provveduto alla manutenzione e lavaggio degli indumenti di lavoro assegnati ai propri dipendenti. Secondo la tesi comunale, così come esposta negli atti difensivi, è soltanto a seguito della vigenza della normativa richiamata che è stata introdotta la distinzione tra indumenti di lavoro ordinari e quelli che, invece, assolvono la specifica funzione di assicurare la protezione e la sicurezza dei lavoratori e che solo per tali ultimi, i cd. "D.P.I.", è sorto, in base all'art. 43, 4° comma del D.lgs. n. 626/94, l'obbligo per il datore di lavoro di mantenerli in piena efficienza, mediante la manutenzione, la riparazione e le sostituzioni necessarie.

La tesi interpretativa del Comune circa la decorrenza e il contenuto dell'obbligo gravante sul datore di lavoro in materia di indumenti di lavoro forniti ai propri dipendenti non è condivisibile, anche alla luce del chiaro orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, da cui il Collegio non intende discostarsi.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, nella pronuncia n. 11139 del 5.11.1998, in una controversia avente il medesimo oggetto, sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla messa a disposizione del lavoratore degli indumenti di protezione, obbligo che deriva già dal disposto del previgente D.P.R. n. 547/55, art. 379, che disciplina la materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, cui ha fatto seguito la disciplina introdotta dal più volte richiamato D.lgs. n. 626/94.

La finalità delle suddette norme si ricollega al principio di rango costituzionale che assegna al diritto alla salute il ruolo di diritto primario assoluto, per cui il datore di lavoro non solo è tenuto a fornire al lavoratore gli indumenti di lavoro, ma deve farsi carico anche della loro manutenzione per tutto il periodo di esecuzione della prestazione di lavoro "...perché solo in tal modo si consegue lo scopo della norma che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni, per effetto dell'uso dei mezzi protettivi connesso alla stessa durata della prestazione di lavoro. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni" (così C.Cass. cit.).

Alla luce dei richiamati principi, va quindi ritenuta la fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti, atteso che il Comune intimato è risultato inadempiente agli obblighi sopra individuati, quanto meno sino al periodo successivo all'adozione della delibera n. 826/1998.

Quanto al danno subito, che è in re ipsa per effetto della mancata osservanza delle norme richiamate, e che si ricollega ad un'inadempienza di natura contrattuale, risulta sufficiente la prova da parte del lavoratore della sussistenza della fonte legale dell'obbligo ed il suo inadempimento. Atteso, come più volte evidenziato, che il Comune di T. non ha provveduto nei termini dovuti alla manutenzione ed al lavaggio degli indumenti di lavoro assegnati ai propri dipendenti, per quanto attiene alla controversia in oggetto relativamente al periodo antecedente la data del 30.6.1998, va riconosciuto il diritto degli istanti al risarcimento del danno dagli stessi subito, consistente nell'aver dovuto darsi carico dei suddetti oneri.

La pretesa risarcitoria va peraltro riconosciuta nei limiti della prescrizione decennale a far data dalla notificazione del presente ricorso o per un periodo inferiore a seconda che l'assunzione in servizio del dipendente sia avvenuta in epoca successiva. [...]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l'effetto riconosce nei sensi indicati in parte motiva il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno subito per effetto del comportamento inadempiente del Comune di T., il quale, per l'effetto viene condannato al pagamento delle somme spettanti ai propri dipendenti, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, così come indicato, per entità e decorrenza, in motivazione. [...]

Il Commento alla sentenza

di Anna Guardavilla

La ricostruzione del caso .

La sentenza affronta il delicato tema della sussistenza dell'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuale anche anteriormente al D.Lgs. 626/94 e quindi durante la vigenza del D.P.R. 547/55.

Nella fattispecie, gli addetti al servizio della nettezza urbana del Comune lamentano di essersi dovuti far carico del lavaggio e della manutenzione degli indumenti protettivi, dati loro in dotazione per evitare l'esposizione al contatto con sostanze pericolose ed inquinanti, fino all'emanazione di una delibera del 1998 con cui l'Amministrazione comunale finalmente organizzava un servizio di lavaggio interno.

Il TAR condanna il Comune al risarcimento del danno e quindi al pagamento delle somme spettanti ai propri dipendenti per il lavaggio degli indumenti protettivi fino al 1998.

Il principio giuridico espresso dal Tribunale.

Il Tribunale riafferma il **principio**, già espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenere gli indumenti di protezione (D.P.I.) in piena efficienza, mediante la manutenzione, la riparazione e le sostituzioni necessarie, sussisteva anche nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, in quanto già previsto dall'art. 379 del D.P.R. 547/55, e cita a sostegno di tale tesi il **precedente giurisprudenziale** espresso in Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11139/98¹.

La finalità delle suddette norme si ricollega infatti al **principio di rango costituzionale che assegna al diritto alla salute il ruolo di diritto primario assoluto**, per cui il datore di lavoro non solo è tenuto a fornire al lavoratore gli indumenti di lavoro (e protettivi), ma deve farsi carico anche della loro manutenzione per tutto il periodo di esecuzione della prestazione di lavoro.

Per un'analisi di tale problematica, occorre anzitutto partire dall'art. 379 del D.P.R. 547/55 - posto a fondamento della pretesa - il quale afferma che **"il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo [protezioni particolari], mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione"**.

Se sul datore di lavoro gravava dunque, anche antecedentemente al D.Lgs. 626/94, l'obbligo di fornire gli indumenti di protezione, sul medesimo soggetto incombeva anche l'obbligo di mantenerli idonei ed in efficienza, dal momento che la titolarità del primo obbligo implica anche quella del secondo.

Sempre nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, poi, lo stesso **D.Lgs. 277/1991**, recependo gli orientamenti giurisprudenziali già in essere, aveva previsto ad esempio all'art. 28 comma 2 lett. b)² - oggi abrogato - che nelle attività comportanti rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, il datore di lavoro, in caso condizioni di esposizione particolare, **"dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività."**

Il D.Lgs. 626/94 ha poi esplicitato tale obbligo prevedendo, all'art. 43 comma 4 lett. a), che **"il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie"**, **coerentemente con il principio** contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 sulle misure generali di tutela, **secondo il quale "le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori"**.

Non può non essere citato, poi, anche in questo caso, **l'obbligo contenuto nell'articolo 2087 quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico**, che vuole che il datore di lavoro non abbia assolto i suoi obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro quando, pur avendo osservato tutte le prescrizioni specifiche in materia (ad es. i decreti preventivi), non sia riuscito a tutelare in maniera idonea l'integrità fisica e morale del lavoratore.

¹ La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998 (dep. 5 novembre 1998, ric. Burattin), ribadisce l'obbligo di igienizzazione dei DPI e vestiario e classifica le aziende addette all'Igiene Urbana come aziende a rischio biologico.

² Cfr. anche artt. 13, 14 comma 2, 26, 27, 33.

La giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato la natura e la funzione di tale norma di chiusura, precisando che *“l’eventuale silenzio della legge sulle misure antinfortunistiche da prendere non esime il datore di lavoro da responsabilità se, di volta in volta, la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono in grado di suggerirgli e, quindi, di imporgli idonee misure di sicurezza³”*.

Si richiama in ultimo la recente pronuncia della **Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22929 del 14 novembre 2005** (Pres. Sciarelli, Rel. Lupi), che stabilisce che è **nulla la norma di un contratto collettivo che ponga a carico dei lavoratori la pulizia degli abiti di lavoro.**

Secondo la Suprema Corte, infatti, *“l’idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma dell’art. 379 del d. P.R. n. 547 del 1955 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 626 del 1994 e ai sensi*

degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni.

Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni”.

I lavoratori hanno dunque diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento dell’azienda all’obbligo di provvedere alla pulizia degli abiti da lavoro.

³ Cass. IV, Sent. n. 2054 del 3 marzo 1993.